



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 giugno 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0249(COD)**

**6487/2/21
REV 2 ADD 1**

**JAI 198
FRONT 71
VISA 35
SIRIS 18
CADREFIN 91
COMIX 112
CODEC 259
PARLNAT 138**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle
frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere
e la politica dei visti

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 14 giugno 2021

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti¹ (di seguito "BMVI" o "Strumento") a titolo della rubrica 4 (Migrazione e gestione delle frontiere) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura² nella seduta plenaria del 13 marzo 2019.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 17 ottobre 2018³.
4. Il Comitato delle regioni non ha formulato un parere sullo Strumento.
5. Il 7 giugno 2019 il Consiglio ha adottato un orientamento generale parziale⁴, che ha costituito il mandato iniziale per i negoziati con il Parlamento europeo. Il 12 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato un orientamento generale completo⁵ sulla proposta summenzionata.
6. I colegislatori hanno avviato negoziati nel secondo semestre del 2019. Nel trilogio del 10 dicembre 2020, i colegislatori hanno concluso un accordo provvisorio, che è stato presentato nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 16 dicembre 2020⁶. Nel 2021 sono proseguiti i lavori di messa a punto dei considerando, della terminologia, delle disposizioni sulla retroattività per garantire la continuità dei finanziamenti, e degli indicatori.
7. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha analizzato il testo di compromesso finale⁷ in vista di un accordo nella riunione del 24 febbraio 2021.

¹ Doc. 10151/18 + ADD 1, ADD 1 COR 1.

² Doc. 7403/19.

³ Doc. 13606/18.

⁴ Doc. 10141/19.

⁵ Doc. 11943/20.

⁶ Doc. 13863/20.

⁷ Doc. 6105/21.

8. Il 1° marzo 2021 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha confermato l'accordo politico. Il presidente della commissione LIBE ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti confermando che, qualora il Consiglio avesse approvato il testo in prima lettura, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Parlamento avrebbe approvato in seconda lettura la posizione del Consiglio.
9. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo politico⁸ nella riunione del 10 marzo 2021.

II. OBIETTIVO

10. L'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una solida ed efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone e i diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione.
11. Lo Strumento contribuirà al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: i) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori; ii) sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti e facilitare i viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire il rischio migratorio in termini di migrazione e sicurezza.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

12. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura").

⁸ Doc. 6690/21.

13. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con l'aiuto della Commissione. I principali elementi di tale compromesso sono riassunti di seguito.
14. Attrezzature multifunzionali. I colegislatori hanno convenuto che le risorse acquistate con un contributo finanziario a titolo dello Strumento rimarranno disponibili per l'uso in altri settori, tra cui le dogane e le operazioni marittime, o per conseguire gli obiettivi degli altri due Fondi Interno (l'AMIF e l'ISF), a condizione di non superare il 30 % del periodo totale di utilizzo della risorsa.
15. Livello minimo delle spese per la politica in materia di visti. I colegislatori hanno convenuto di fissare una percentuale vincolante di almeno il 10 % dei programmi degli Stati membri per coprire le spese nell'ambito di tale obiettivo specifico. Detta percentuale vincolante non si applicherà allo strumento tematico. Gli Stati membri saranno autorizzati a discostarsi dalla percentuale minima unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la scelta nei loro programmi.
16. Azioni nei paesi terzi e in relazione ad essi. I colegislatori hanno convenuto che lo Strumento disporrà del grado di flessibilità necessario per le azioni a sostegno dei suoi obiettivi, siano esse attuate all'interno o all'esterno delle frontiere dell'Unione. Tali azioni dovranno essere svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne dell'Unione sostenute da altri strumenti dell'Unione.
17. Ruolo delle agenzie dell'Unione. Le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, saranno prese in considerazione per le materie di loro competenza nello sviluppo dei programmi degli Stati membri. Tali agenzie potrebbero inoltre essere consultate dalla Commissione in merito alle azioni incluse nel sostegno operativo per le quali le agenzie dispongono di competenze specifiche e in relazione ai compiti di sorveglianza e valutazione.

18. Disposizioni relative ai diritti fondamentali. Le disposizioni relative ai diritti fondamentali sono state semplificate nell'intero testo giuridico. A tale riguardo è stato inserito nel regolamento un nuovo articolo in materia di "Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali".
19. Integrazione del bilancio. I colegislatori hanno concordato una dotazione aggiuntiva massima pari a 1 miliardo di EUR a prezzi 2018 da assegnare allo strumento tematico in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato II del regolamento QFP.
20. Atti delegati e atti di esecuzione. I colegislatori hanno convenuto che i programmi di lavoro della Commissione saranno adottati mediante atti di esecuzione (procedura d'esame) e che l'allegato III ("Ambito di applicazione del sostegno") sarà modificato mediante un atto delegato.
21. Azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati. Alcune azioni sono state considerate prioritarie e i loro tassi di cofinanziamento sono stati aumentati. Tali azioni comprendono il sostegno immediato delle vittime della tratta di esseri umani, lo sviluppo di sistemi integrati per la protezione dei minori presso le frontiere esterne, misure relative all'identificazione delle persone vulnerabili, assistenza immediata di tali persone e loro indirizzamento verso servizi di protezione, costi operativi dell'ETIAS, misure volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC nel settore dei visti e delle frontiere e misure volte a migliorare l'interoperabilità dei sistemi TIC.
22. Sostegno operativo. La percentuale massima del sostegno operativo è stata aumentata fino al 33 % dell'importo assegnato al programma. I costi relativi alle attività di formazione e agli immobili saranno coperti per entrambi gli obiettivi – le frontiere e i visti – ampliando l'ambito di applicazione iniziale proposto dalla Commissione.
23. Operazioni di finanziamento misto. I colegislatori hanno deciso di non includere la possibilità di utilizzare questo tipo di sostegno finanziario offerto dallo Strumento.

24. Trasferimento di risorse (orizzontale). È stata introdotta una clausola di ricezione per consentire l'eventuale trasferimento allo Strumento, su richiesta degli Stati membri, di un importo massimo pari al 5 % della dotazione iniziale proveniente da uno qualsiasi dei fondi di cui al regolamento recante le disposizioni comuni in regime di gestione concorrente.
25. Prefinanziamento (orizzontale). Per lo Strumento sono stati concordati tassi di prefinanziamento specifici, che si discostano dal regolamento recante le disposizioni comuni.
26. Controllo e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali (orizzontale). In deroga al regolamento recante le disposizioni comuni, è stato concordato un nuovo articolo per agevolare il lavoro degli Stati membri con le organizzazioni internazionali in regime di gestione concorrente, senza modificare il loro obbligo di garantire la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione.

IV. CONCLUSIONE

27. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
28. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un compromesso equilibrato e che, una volta adottato, il nuovo regolamento svolgerà un ruolo fondamentale per garantire una solida ed efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone e i diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione.
